



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.188.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.11.2

Allegati: 3

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8222]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8222]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8222] **SERRAMANNA (SU) - Progetto di un Parco Agrivoltaico denominato "PIMPISU" della potenza pari a 38,79 MW, con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

18/10/2022

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR

sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.**, con nota del 28/02/2022, ha presentato l'istanza prot. n. 1 del 24/02/2022 al Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un Parco Agrivoltaico denominato "PIMPISU" della potenza pari a 38,79 MW, con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW – PROGETTO DEFINITIVO**, da localizzarsi nel comune di Serramanna (SU).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica di potenza nominale pari a 38,79 MW, da localizzarsi nel comune di Serramanna (SU), in località "Su Pranu de Sedda". L'impianto fotovoltaico è integrato con attività agricole, per le quali il Proponente assicura la continuità a cura di un'azienda agricola esistente. L'area di intervento, di superficie di circa 51 ettari, è ubicata su terreni aziendali di imprese agricole /zootecniche. L'impianto sarà realizzato tramite sistemi ad inseguimento solare (trackers) aventi altezza minima da terra di 1,03 m e altezza massima pari a 3 m, infissi nel terreno. L'interdistanza prevista tra gli assi dei tracker sarà di circa 5,3 m. L'impianto sarà integrato con un sistema di accumulo della potenza complessiva in immissione di 17 MW, finalizzato a fornire servizi di rete. Per quanto concerne il collegamento alla rete elettrica, il preventivo di connessione prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Smistamento (SE) della RTN 150 kV di Serramanna, previo potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Villasor – Villacidro". È prevista la realizzazione di una fascia arborea di mitigazione da realizzare lungo tutto il perimetro dell'impianto fotovoltaico, parallelamente alla recinzione, costituita da specie di macchia mediterranea caratteristiche della zona. Sono previste, inoltre, opere di efficientamento energetico di un'azienda agricola esistente.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.00483226 del 05/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.


CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 1275 del 07/07/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;
- b) Soprintendenza speciale per il PNRR note prot. n. 2673 del 23/08/2022 e n. 3717 del 23/09/2022, con le quali è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- c) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 21062 del 12/08/2022 (i cui allegati sono stati trasmessi con la successiva nota prot. n. 25281 del 04/10/2022), con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali, con allegate, tra l'altro, le osservazioni espresse dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con nota prot. n. 38720 del 26/07/2022, il quale ha, tra l'altro, osservato “... sotto il profilo paesaggistico [che] l'area su cui sorgerà l'impianto è individuata dal PPR come area ad utilizzazione agro-forestale destinata a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte”, ritenendo necessario richiedere, “relativamente all'impianto fotovoltaico, per garantire il rispetto dell[a] destinazione agricola del suolo, ... ogni anno per tutta la vita utile dell'impianto di relazionare sul permanere delle attività di coltivazione agricola e pastorale in essere; inoltre quest'ultimo quando non più produttivo dovrà essere dismesso e il suolo dovrà essere restituito agli usi originari” (v. p. 3);
- d) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 36927 del 14/10/2022 (Allegato n. 1), con la quale è stato dichiarato di non ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 25, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ricordando, in ogni caso, gli obblighi sanciti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e la possibilità, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, che il rinvenimento di nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera determini la necessità di eseguire sondaggi e saggi stratigrafici preventivi sempre in corso d'opera, i cui oneri saranno a carico del Proponente. Inoltre, il medesimo Ufficio periferico del MiC ha chiesto che l'inizio dei lavori gli sia comunicato con congruo anticipo, al fine di consentire eventuali sopralluoghi da parte del suo personale;
- e) Direzione generale ABAP – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4593 del 17/10/2022 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale sopra citato del 14/10/2022;
- f) Direzione generale ABAP – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4639 del 18/10/2022 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza a carico delle opere previste.

CONSIDERATO che Sardinia Agro Solar Energy S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (v. attività zootecniche e di coltivazione di prati polifiti permanenti) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il generico riferimento ad una azienda agricola esistente e la presentazione di un documento – in gran parte oggetto di *omissis* e, quindi, non comprensibile – relativo ad una scrittura privata per un atto preliminare tra vivi di costituzione di un diritto di superficie per alcuni terreni – v. documento SASE-FVS-AP2), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione zootecnica e agricola diretta.

RITENUTO, pertanto, che la sostenibilità paesaggistica dell'impianto industriale di cui trattasi è direttamente e indissolubilmente legata all'esercizio continuo e per tutta la vita utile dello stesso impianto, delle predette attività agricole (come anche osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con la nota prot. n. 38720 del 26/07/2022), la cui conduzione deve essere definita fin dalla fase di autorizzazione unica del medesimo progetto.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano definite come mitigazioni o compensazioni, trattandosi necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola (v. *Relazione generale*, paragrafo 3.3.4.4, p. 336; v. *Relazione tecnica descrittiva*, paragrafi 8.4.1 e 8.4.2):



(da elaborato "Inseguitori solari monoassiali – Particolari costruttivi", codice elaborato n. SASE-FVS-TP10)

CONSIDERATO quanto proposto nella *Relazione tecnica descrittiva* (v. paragrafo 8.4.2 *Indicazioni per il mantenimento del pascolo ovino*), in merito alla necessità di consigliare la realizzazione di prati polifiti permanenti al posto della coltivazione di cereali da granella (orzo, avena, grano), a causa delle difficoltà dichiarate per il passaggio dei mezzi meccanici di grosse dimensioni (es. mietitrebbia) all'interno del campo fotovoltaico, con la necessità di aggiornare il parco mezzi dell'azienda agricola selezionata per la conduzione delle attività agricole (v. paragrafo 8.4.3 *Misure orientate all'efficientamento energetico e funzionale dell'azienda agricola*).

CONSIDERATO che le attività agricole proposte devono essere condotte disponendo di appropriate strutture logistiche di supporto, nonché essere monitorate nella loro efficacia produttiva, affinché l'impianto industriale possa essere effettivamente definito agrivoltaico per l'intera sua vita utile, indicata in un minimo di 25 anni (v. documento *Relazione generale*, paragrafo 2.6.2.2, p. 117) e, pertanto, non costituire un ulteriore consumo di suolo agricolo per sole attività a carattere industriale.

CONSIDERATO che il Proponente ha previsto interventi orientati all'efficientamento energetico e funzionale di un'azienda agricola, con la realizzazione anche di un impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici agricoli esistenti, con annesso sistema di accumulo di batterie e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici aziendali e a servizio di potenziali ulteriori operatori agricoli della zona (v. *Relazione tecnica descrittiva*, paragrafo 8.4.3), fornendo anche nuovi mezzi agricoli elettrici (v. *Computo metrico estimativo dei lavori*, elaborato n. SASE-FVS-RP5, num. ord. TARIFFA 37 AMB.0011 - Cat 20).

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento presenta un'orografia pianeggiante ed un'altitudine media compresa tra i 62 e i 70 mslm, scarsamente antropizzata e con la presenza di terreni seminativi semplici, coerentemente identificati dal Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale" ("colture erbacee specializzate", "aree agroforestali" e "aree incolte"), disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA).

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

MA *

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato e allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 14/10/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in considerazione del fatto che il Proponente non ha consegnato la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 14/10/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 17/10/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 18/10/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un Parco Agrivoltaico denominato "PIMPISU" della potenza pari a 38,79 MW, con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW – PROGETTO DEFINITIVO**, da localizzarsi nel comune di Serramanna (SU), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 10:

- 1) Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. deve provvedere a modificare ed aggiornare il Progetto Definitivo al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
 - a) individuando, con accordo vincolante sottoscritto dalle relative parti ed efficace per tutta la durata della vita utile dell'impianto industriale di cui trattasi (compresi i relativi revamping e/o repowering), il titolare delle attività agricole (v. attività zootecniche di allevamento della pecora di razza sarda e di realizzazione di prati polifiti suggeriti quale sostituzione della coltivazione di cereali da granella) da realizzarsi all'interno del sito d'impianto e connesse con il sottosistema costituito dai pannelli fotovoltaici e dalle opere di collegamento alla RTN;
 - b) redigendo un *Piano esecutivo delle attività zootecniche*, a firma di un professionista abilitato e da realizzarsi per tutta la durata della vita utile dell'impianto industriale di cui trattasi, da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. si impegni alla relativa attuazione e anche a coprire i consumi elettrici previsti;
 - c) redigendo un *Piano annuale di coltivazione*, a firma di un professionista abilitato e da realizzarsi per tutta la durata della vita utile dell'impianto industriale di cui trattasi, da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. si impegni alla relativa attuazione e anche a coprire i consumi elettrici previsti;
 - d) prevedendo la presentazione (con prima scadenza a due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi e quelle successive con cadenza annuale) di una *Relazione tecnica*

asseverata a firma di un professionista abilitato, sottoscritta anche dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività zootecniche e agricole condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i *Piani annuali di coltivazione*, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività zootecniche e agricole;

- e) aggiornando e/o modificando il Progetto Definitivo presentato (anche con riguardo al *Cronoprogramma degli interventi*, codice elaborato n. SASE-FVS-RP11) con quanto necessario a condurre, senza condizioni o limiti, le contemporanee attività zootecniche e agricole all'interno del sito d'impianto e a realizzare l'impianto fotovoltaico di cui alla lett. f) della presente condizione ambientale n. 1 e alla fornitura dei nuovi mezzi agricoli elettrici comunque necessari;
- f) redigendo e, quindi, impegnandosi a realizzarlo entro il termine di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi, il progetto di pari livello dell'impianto fotovoltaico (corredato dalle opere relative agli accumuli elettrici e alle colonnine di ricarica) previsto sulle coperture degli edifici agricoli esistenti (v. *Relazione tecnica descrittiva*, paragrafo 8.4.3);
- g) producendo un aggiornamento del *Piano di monitoraggio componenti ambientale* (nelle tre fasi AO – CO – PO), che tenga conto dei Piani di cui alle lett. b) e c) della presente condizione ambientale n. 1 e preveda tra i fattori ambientali da assoggettare a monitoraggio anche quello del patrimonio culturale e del paesaggio, con differenti e specifici obiettivi, parametri, monitoraggi, azioni correttive e responsabili delle attività per i beni di cui alla Parte II e alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- h) prevedendo che la "Fascia verde di mitigazione" perimetrale al sito d'impianto sia realizzata, all'interno della recinzione, con elementi anche arborei con un'ampiezza non inferiore a 5 (cinque) metri, con l'utilizzo di diverse specie autoctone e con sesto d'impianto irregolare. Una ulteriore "Fascia verde di mitigazione", con elementi arbustivi con sesto d'impianto irregolare, deve essere realizzata, per una ampiezza non inferiore a 2 metri, sia lungo il perimetro esterno della medesima recinzione dell'impianto, che lungo le recinzioni poste tra i due settori dell'impianto illustrato nell'elaborato n. SASE-FVS-TP12b, denominato "Layout inseguitori solari e distribuzione elettrica MT di impianto – Planimetria").

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 2) Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. deve prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo e, quindi, in quello Esecutivo, siano vincolate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica in caso di ritrovamenti di interesse archeologico in corso d'opera di cui al parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente prot. n. 36927 del 14/10/2022 (paragrafo A. *Area funzionale patrimonio archeologico* - Allegato n. 1) e alla condizione ambientale n. 5, lett. a), sottoponendo il presente progetto alla conseguente procedura attuativa in corso d'opera della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al DPCM 14 febbraio 2022.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 3) Sardinia Agro Solar Energy S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività - comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 4) In corso d'opera la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 5) Si prescrive a Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.:

a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale Ufficio periferico del MiC, se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e la realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla predetta Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla Soprintendenza territorialmente competente e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 6) In corso d'opera Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. deve provvedere a che:

a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la medesima Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela

degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;

- b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze imprevedute che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 7) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 8) Sardinia Agro Solar Energy S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 9) Sardinia Agro Solar Energy S.r.l., in fase di esercizio, ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali per tutto il periodo di vita utile dell'impianto di cui trattasi;

- c) di attuare e garantire il mantenimento delle attività agricole previste nel sito d'impianto, per tutta la durata di vita utile di quest'ultimo, anche in caso di suo revamping e/o repowering;

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

10) Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. ha l'obbligo:

- a) di attuare la prevista dismissione dell'impianto fotovoltaico realizzato alla fine della sua vita utile, garantendo in ogni caso la possibilità di continuare le attività zootecniche e agricole in atto, con gli impianti e i mezzi per questo forniti al relativo titolare di cui alla lett. a della condizione ambientale n. 1.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 8. Fase di dismissione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

alla Direzione Generale ABAP
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico
e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID:VIP: 8222] Serramanna (SU) – Progetto di un parco Agrivoltaico “Pimpisu” con sistema di accumulo (BESS) integrato – Progetto definitivo.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC)
Proponente: Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla nota prot. n. 1275 del 7.07.2022, acquisita agli atti con ns prot. n. 25375 dell'8.07.2022, e alle successive note prot. n. 2673 del 23.08.2022 (ns prot. n. 31114 del 24.08.2022) e n. 3717 del 23/09/2022 (ns prot. 34580 del 26.09.2022), verificata la documentazione progettuale scaricata dal sito del MiTE, si comunica quanto segue.

A. Area funzionale patrimonio archeologico (dott.ssa Chiara Pilo)

A.1) Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

1.1. L'area in cui ricadono le opere non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

A.2) Esiti della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Sulla base delle ricerche di archivio e bibliografiche, nonché delle ricognizioni sul campo, nella relazione di archeologia preventiva è stato valutato basso il rischio di rinvenimenti di natura archeologica. Allo stato attuale della conoscenza si ritiene di poter condividere tale valutazione.

Questa Soprintendenza non ritiene pertanto necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016. Quindi, sotto il profilo di tutela archeologica, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto.

Considerata la ricchezza di attestazioni archeologiche del comprensorio territoriale in cui ricadono i lavori, per cui non è del tutto da escludere la possibilità di rinvenimenti di natura fortuita anche in corso d'opera, si ricorda il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che prevede l'obbligo di denunciare immediatamente eventuali rinvenimenti fortuiti a questa Soprintendenza o al Sindaco o all'Autorità di pubblica sicurezza, e di lasciare al proprio posto le cose ritrovate, fino all'ispezione del personale incaricato.

Si fa inoltre presente che qualora emergessero nuovi elementi di interesse archeologico durante l'intervento, valutata l'entità e l'importanza, questa Soprintendenza si riserva di ampliare l'area di scavo e richiedere l'esecuzione di eventuali sondaggi e saggi stratigrafici preventivi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., resta inteso che gli oneri saranno a carico della stazione appaltante.

Si chiede che l'inizio lavori sia comunicato a questo Ufficio con congruo anticipo al fine di consentire eventuali sopralluoghi da parte del personale della Soprintendenza.

B. Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio (arch. Paolo Margaritella)

In riferimento alla nota prot. n. 1275 del 7.07.2022, acquisita agli atti con ns prot. n. 25375 dell'8.07.2022, e alle successive note prot. n. 2673 del 23.08.2022 (ns prot. n. 31114 del 24.08.2022) e n. 3717 del 23/09/2022 (ns prot. 34580 del 26.09.2022), verificata la documentazione progettuale scaricata dal sito del MiTE, si comunica quanto segue.

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area di intervento, per la parte di competenza, non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico; i perimetri delle più vicine aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. si trovano ad una notevole distanza dall'areale in esame.

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell' art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Nessuno;

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche tutelate, si rimanda alla corrispondente sezione;



B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

L'area risulta esterna al Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006 ed è compresa nella sub regione del Campidano centrale; è classificata Zona E dallo strumento urbanistico vigente del comune di riferimento;

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Nessuno.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Nessuno.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progettato parco agrivoltaico proposto si inserisce in un ambito privo di elementi di valore paesaggistico di rilievo in quanto allocato in un'area pianeggiante in pieno Campidano, la pianura più estesa dell'isola, priva di vincoli e di beni di interesse culturale e paesaggistico; l'impianto agrivoltaico confina con ulteriori estesi campi a destinazione agricola delimitati da filari di alto fusto; le misure mitigative proposte appaiono adeguate, per la situazione al contorno, a contrastare gli impatti generati dalla distesa di pannelli. Valutati gli elaborati tecnici e le simulazioni foto realistiche, si esprime, pertanto, parere favorevole.

C. Parere endoprocedimentale

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio esprime parere favorevole alla proposta di realizzazione del parco agrivoltaico così come presentata.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico:

dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215);


- area funzionale paesaggio:

arch. Paolo Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it; 070-2010372).

Il funzionario archeologo
area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Chiara Pilo



Il funzionario architetto
area funzionale paesaggio
Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)





Ministero della cultura

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID_8222] SERRAMANNA (SU). Progetto di un parco Agrivoltaico, denominato "Pimpisu", della potenza pari a 38,79 MW con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW.**
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 23).
Proponente: Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 1275 del 07/07/2022 di questa Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma *web* del Ministero della Transizione Ecologica e preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 36927 del 14/10/2022, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.

Si prende atto che l'intervento in oggetto non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e che la Soprintendenza concorda con la valutazione del rischio archeologico contenuta nella "Relazione archeologica" prodotta dal Proponente (elaborato SASE-FVS-RP13, p. 35: «I dati raccolti indicano per l'area di impianto un grado di rischio archeologico basso (grado 3) sulla totale estensione») e che, pertanto, non ha ritenuto necessario avviare la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016 né sottoporre i lavori a sorveglianza archeologica in corso d'opera.

Ciò premesso, pur rilevando che la documentazione archeologica prodotta ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 non è conforme alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, considerate le valutazioni della Soprintendenza sopra riassunte, si concorda con il parere favorevole espresso dalla stessa.

Come richiamato anche dalla Soprintendenza, restano comunque fermi l'obbligo di denuncia di eventuali scoperte fortuite occorse in corso d'opera ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e il conseguente potere della Soprintendenza di disporre ampliamenti di indagine e/o variazioni al progetto.

Si ritiene necessario che il Proponente comunichi alla competente Soprintendenza l'inizio e la conclusione dei lavori, al fine di permettere eventuali sopralluoghi da parte della stessa.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Lino Traini
(tel. 06/67234693 – lino.traini@cultura.gov.it)

Per il DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra
il funzionario delegato
dott. Sabrina Corarze
(rif. delega nota prot. 36406-A del 07.10.2022)





SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8222] Serramanna (SU) – Progetto di un parco Agrivoltaico “Pimpisu” con sistema di accumulo (BESS) integrato – Progetto definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Sardinia Agro Solar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 1275 del 07.07.2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 36927 del 14.10.2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

